



# CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**09732**

25 OTT. 2005

Prot. n. ....  
(citare nella risposta)

00187 Roma.....  
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585  
Tel. +39 06.420.31.61 - Fax +39 06.48912336  
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: [cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Serv. **MB** Area **4**

Rifer n. **P1252/4106/1 sott. 38** del **10/10/05**

Allegati **come da testo**

Oggetto: D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340  
"Regolamento recante disciplina per la  
sicurezza degli impianti di distribuzione  
stradale di G.P.L. per autotrazione" –  
**Chiarimenti applicazione art. 1, comma  
2.**

Ai Signori Presidenti  
dei Consigli dei Collegi  
dei Geometri

Ai Signori Presidenti  
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Geom. Fausto SAVOLDI  
Presidente CIPAGLP

**LORO SEDI**

Per opportuna conoscenza, si invia la lettera-circolare del 10/10/2005 prot. n. P1252/4106/1 sott. 38 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi, avente ad oggetto: "D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 – Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 2, agli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione esistenti".

Per completezza di informazione, si ricorda che il D.P.R. sopra citato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4/12/2003.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Geom. Piero Panunzi)



MINISTERO DELL'INTERNO		
RECESSIONE	ARRIVO	SIGLA
	17 OTT 2005	
u	09501	1



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n° Pj252/4106/1 sott. 38

Roma, 10 OTT. 2005

## LETTERA-CIRCOLARE

**-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI**

**-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 – Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 2, agli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione esistenti.

L'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, recita: *“Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m<sup>3</sup>, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”*.

Al fine di una corretta ed uniforme applicazione del secondo periodo del comma soprariportato, si chiarisce che per potenziamento dell'impianto deve intendersi un aumento della capacità complessiva di stoccaggio dei serbatoi, comunque limitata a 30 m<sup>3</sup>, o l'incremento del numero dei punti di erogazione, mentre il termine ristrutturazione sottende un insieme sistematico di opere che riguarda l'intero impianto di distribuzione stradale di GPL ovvero lavori anche più limitati che però prevedono la sostituzione dei serbatoi con altri di diversa tipologia o interventi da realizzare sulle parti degli impianti (vano pompe in pozzetto, sistema di emergenza) interessate dai lavori di adeguamento ai sensi del Titolo III dell'allegato A.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
(Mazzini)

(Mazzini)

*Mazzini*



*ven...*